

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

L'ASSESSORE

Contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni internazionali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 23/03/1971 n. 7 "Ordinamenti degli uffici e del personale dell'Amministrazione Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 08/07/1977 n. 47 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg.le 28/02/1979 n. 70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni riguardante i "Principi contabili generali ed applicati per le Regioni";

VISTO l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 che dispone l'applicazione del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. n. 12 del 14/05/2016 pubblicato in GURS n. 28 del 01/07/2016, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49 comma 1, l.r. 9/2015;

VISTO il D.D.G. n. 245 del 16/02/2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 6 "Politiche della Famiglia e Giovanili" al Dott. Antonio Grasso;

VISTO il D.P.Reg n. 643 del 29/11/2017 con il quale la Dott.ssa Maria Ippolito è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO il D.P.Reg. n. 703 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali all'Ing. Salvatore Giglione;

VISTA la L.R. 08/05/2018 n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" - pubblicata sul S.O n. 1 della GURS (P.I.) n. 21 dell'11/05/2018;

VISTA la L.R. 08/05/2018 n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020". - pubblicata sul S.O n. 2 della GURS (P.I.) n. 21 dell'11/05/2018 (22);

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata dalla legge 149 del 28/03/2001 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

VISTA la legge 476/98 – recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

VISTA la legge 8/11/2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

VISTO il D.P. 4 Novembre 2002 recante “Linee guida per l’attuazione del Piano socio-sanitario della Regione Siciliana” pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 22/11/2002 che in attuazione della legge 328/2000 prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l’affido e l’adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici”;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l’erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale;

VISTO il D.A. attuativo n. 833 del 31/03/2004 che enuncia i criteri, le procedure e le modalità di erogazione del contributo, successivamente integrato dal D.A. n. 790 del 15/03/2006 nel quale vengono definiti nell’allegato “A”, i criteri per l’ammissibilità al contributo e le modalità di erogazione dello stesso;

VISTO l’art. 38 della l.r. 08/05/2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” con il quale è stata stanziata sul Bilancio della Regione Siciliana, per il corrente esercizio finanziario, la spesa di 600 migliaia di euro da utilizzare per le finalità di cui al citato art. 7 della l.r.10/2003, con imputazione della stessa sul Capitolo 183741 di questo Dipartimento;

VISTA la nota prot. n.19671 del 04/06/2018, condivisa dall’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dal Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con la quale, in conformità con quanto previsto dal DPCM del 03/05/2018, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili ed in linea con le percentuali adottate dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI), da erogare a supporto delle spese sostenute dai genitori adottivi relativamente agli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018 secondo i nuovi criteri adottati dal Regolamento “All.A” che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che per l’ottenimento del contributo è fatto obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile (art.34 terzo comma L.476/98);

CONSIDERATO inoltre che, le famiglie adottive che presenteranno istanza di rimborso spese per l’anno 2018, la richiesta dovrà essere trasmessa entro un anno dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile (art.34 terzo comma L.476/98);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dovere apportare alcune modifiche al D.A. 790 del 15/03/2006 e all’Allegato “A” che ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

ART. 1

Sono approvate in applicazione dell'art. 7, comma 1, l.r. 10/2003 e s.m.i., le modalità di erogazione di contributi fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie adottive, nonché i criteri di accesso al beneficio, così come meglio specificati nell' Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il relativo visto di competenza.

ART. 3


Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali ai sensi dell'art 68 della l.r. n. 21/14 - Pubblicazione decreti - decreti assessoriali".

L'ASSESSORE
Maria Ippolito



IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Grifone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonio Grasso



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Clara Bosco



CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE - ADOZIONI INTERNAZIONALI (ART. 7, COMMA 1 L.R. N. 10/2003).

In applicazione dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale;

PUNTO 1

Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana **nei confronti dei quali sia stato trascritto nei registri degli atti di nascita il Decreto del Tribunale dei Minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di provenienza del minore stesso**, fino ad esaurimento delle risorse previste per il corrente esercizio finanziario, per i periodi di seguito riportati:

- a) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2013
- b) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
- c) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
- d) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016
- e) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017
- f) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018


PUNTO 2

Potranno ricevere il contributo le famiglie adottive in possesso di un Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare computato secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 1952 del 03.05.2018, concernente la revisione di modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'I.S.E.E. fissato nella misura seguente:

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, certificato dall'Ente Autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera I-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (L. 476 art. 31, comma 3, lettera O). **Sono escluse dal rimborso le spese post-adottive ed i contributi liberali.**



PUNTO 3

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico schema allegato al presente atto e denominato Allegato "B", resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;

b) fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;

c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;

e) eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, da cui si evinca *"che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati"*.

PUNTO 4

Il Comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà alla relativa istruttoria ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, trasmetterà a questo Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, l'Allegato "C", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Il predetto allegato dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente alla sottoelencata documentazione:

- 1) copia dell'istanza presentata al Comune dalla coppia beneficiaria - Allegato "B", con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori;
- 2) copia documento attestante la data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di provenienza del minore;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, dalla quale si evinca *"che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati"* - Allegato "D";
- 4) fotocopia attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni o Enti abilitati) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;

Tali allegati devono essere trasmessi a questo Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali – Servizio 6 – al seguente indirizzo PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

Acquisita tale documentazione questo Ufficio provvederà alla redazione della graduatoria delle istanze secondo i sottoelencati criteri:

- condizioni reddituali (I.S.E.E.);
- nuclei familiari, che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificate dalle competenti autorità sanitarie;
- nuclei familiari che hanno adottato più minori;
- nuclei familiari ove sono già presenti minori in adozione e/o affidamento familiare.

PUNTO 5

I Comuni dovranno fare pervenire presso questo Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali – Servizio 6, le richieste avanzate dai soggetti beneficiari, residenti sul proprio territorio, entro e non oltre il 31.10.2018.

Successivamente si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del Comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria.

Il rimborso verrà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata sul Capitolo di spesa 183741 "Contributi alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni internazionali".

PUNTO 6

Il Comune e le famiglie adottive richiedenti il beneficio, nonché gli Enti autorizzati, hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino ai 12 mesi successivi dalla riscossione del rimborso, per consentire a questo Assessorato di effettuare controlli così come previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

2

**FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
"CONTRIBUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI"
PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA L.R. 31 LUGLIO 2003, N. 10**

*All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali - Servizio 6
Via Trinacria n. 34
90144 PALERMO*

per il tramite del Comune di _____

I SOTTOSCRITTI

Cognome e nome genitore _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
cap. _____ professione _____

Cognome e nome genitrice _____
nata a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
cap. _____ professione _____

NELLA QUALITÀ DI GENITORI ADOTTIVI DEL/I MINORE/I:

1. _____
Indicare cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nascita
2. _____
Indicare cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nascita
3. _____
Indicare cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nascita

CHIEDONO

l'erogazione del contributo previsto dall'art. 7 - comma 1 - della l.r.n. 10/2003 e s.m.i..

A tal fine si allega alla presente:

- a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni o Enti abilitati) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;
- b) copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;

f

c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;

e) eventuale copia certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, debitamente autenticata, da cui si evinca *"che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati"*.

Luogo e data _____

Firma dei coniugi

I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445

2

ALLEGATO "C"

*All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali - Servizio 6
Via Trinacria n. 34
90144 PALERMO*

COMUNE DI _____

ANNO DELL'ADOZIONE _____

DATA ISTANZA DEI CONIUGI PRESENTATA AL COMUNE ____/____/____

1) Cognome e nome genitore _____
nato a _____ Prov. ____ il ____
residente a _____ Via _____ n. ____
cap. _____ professione _____

2) Cognome e nome genitrice _____
nata a _____ Prov. ____ il ____
residente a _____ Via _____ n. ____
cap. _____ professione _____

FIGLI NATURALI NO SI N. ____

MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE NO SI N. ____

FIGLI ADOTTATI CON HANDICAP NO SI N. ____

FIGLI ADOTTIVI

1. Nome _____ Data di nascita ____/____/____
nazione di provenienza del minore _____
Data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con
cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di
provenienza del minore ____/____/____

2. Nome _____ Data di nascita ____/____/____
nazione di provenienza del minore _____
Data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con
cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di
provenienza del minore ____/____/____

J

3. Nome _____ Data di nascita ____/____/____
nazione di provenienza del minore _____
Data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con
cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di
provenienza del minore ____/____/____

4. Nome _____ Data di nascita ____/____/____
nazione di provenienza del minore _____
Data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con
cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di
provenienza del minore ____/____/____

3) ASSOCIAZIONE ALLA QUALE HANNO DATO L'INCARICO

_____ con sede in _____

**4) SPESE SOSTENUTE COMPLESSIVE RILASCIATE DALL'ENTE AUTORIZZATO SOTTO
LA SOLA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE STESSO:**

a) Spese procedurali complessive dell'Ente Autorizzato: € _____

b) Spese complessive autocertificate dalla coppia € _____

TOTALE "a" più "b" € _____

**5) INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) DEL NUCLEO FAMILIARE
corrispondente all'anno precedente in cui si presenta l'istanza.**

€ _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____

La sottoscritta _____
nata a _____ il _____
residente a _____ via _____

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445//2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

DICHIARANO

Relativamente alla richiesta di contributo "concorso alle spese per l'adozione internazionale" - previsto dall'art. 7 - comma 1 - della l. r. n. 10/2003 e s.m.i., che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta, non è stato richiesto né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

LA DICHIARANTE _____

I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445

